

LEGGI E DECRETI

Decreto del Ministro degli Affari Esteri che decide sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per emigranti durante il 1° quadrimestre 1926.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205, e modificato col R. D. L. 30 dicembre 1923, N. 3222 ;

Viste le proposte di noli presentate dai vettori pel 1° quadrimestre 1926 ;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai R.R. Ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai R.R. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti ;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato Generale dell'emigrazione ha creduto di ridurre i noli attualmente in vigore per talune categorie di piroscafi ;

Vista la relazione della Commissione speciale di cui al R. D.L. 30 dicembre 1923, n. 3222, la quale ha emesso il parere che siano mantenuti invariati, pel 1° quadrimestre 1926, i noli attualmente in vigore, salvo la riduzione di L. 100 per i piroscafi di 4ª categoria (transitoria) ;

Ritenuto che, in base agli elementi di giudizio raccolti, sia giustificata una riduzione sui noli attuali anche per distanziare

convenientemente il prezzo del nolo fra le diverse categorie di piroscafi;

Ritenuto altresì che per la necessità di equilibrare i prezzi medesimi sia opportuno di limitare a L. 50, la riduzione del nolo sui piroscafi di 4^a categoria;

DECRETA :

Art. 1. — I noli massimi che i Vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti, durante il 1^o quadrimestre del 1926, sono stabiliti come appresso, senza pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni della patente di vettore per l'anno 1926 :

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA.

Piroscafi di 1 ^a categoria.	L.	2050,—
2 ^a »	»	1850,—
3 ^a »	»	1600,—
4 ^a »	»	1450,—

PER IL BRASILE.

Piroscafi di 1 ^a categoria.	L.	2350,—
2 ^a » (1)	»	2150,—
3 ^a »	»	1800,—
4 ^a »	»	1600,—

PER IL PLATA.

Piroscafi di 1 ^a categoria.	L.	2400,—
2 ^a » (1)	»	2200,—
3 ^a »	»	1850,—
4 ^a »	»	1650,—

Art. 2. — Sono confermati i noli attualmente in vigore per la linea del Centro America.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni del Commissario Generale dell'Emigrazione, il quale potrà, altresì, consentire uno speciale compenso, in aggiunta al nolo per i posti di 3^a classe in cabina.

Roma, 12 dicembre 1925.

BENITO MUSSOLINI.

(1) Questi prezzi sono stati così modificati con successivo Decreto di rettifica dell'errore materiale di trascrizione in cui si era incorso.

Determinazione Commissariale 13 dicembre 1925, relativa ai Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel primo quadrimestre 1926.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della Legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205 :

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 12 dicembre 1925 che decide sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per gli emigranti, durante il 1° quadrimestre 1926 ;

DETERMINA :

ART. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Messina e Palermo sono fissati, dal 1° gennaio al 30 aprile 1926, i noli massimi seguenti, per i piroscafi che saranno iscritti in patente di vettore :

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2050.—
» 2 ^a »	»	1850.—
» 3 ^a »	»	1600.—
» 4 ^a »	»	1450.—

PER IL BRASILE.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2350.—
» 2 ^a » (1)	»	2150.—
» 3 ^a »	»	1800.—
» 4 ^a »	«	1600.—

PER LA PLATA.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2400.—
» 2 ^a » (1)	«	2200.—
» 3 ^a »	«	1850.—
» 4 ^a »	»	1650.—

(1) Questi prezzi sono stati così modificati con successiva Determinazione Commissariale.

PER IL CENTRO AMERICA.

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2500.—
» 2 ^a »	»	2300.—
» 3 ^a »	»	2000.—
» 4 ^a »	»	1900.—

ART. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste e Fiume, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

ART. 3.

I piroscafi sui quali non risulteranno le installazioni necessarie per conservare l'assegnazione fatta, in via provvisoria, all'attuale categoria, potranno essere assegnati alla categoria immediatamente inferiore.

ART. 4.

È ammesso il compenso speciale di L. 200 a posto, in aggiunta al nolo, per i passeggeri di 3^a classe alloggiati in cabine, quando queste corrispondano a tutti i requisiti prescritti.

ART. 5.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armanento e del traffico; come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, 13 dicembre 1925.

DE MICHELIS.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Svincolo di cauzione della Società « La Veloce ».

On. Ministero degli affari esteri
(Commissariato dell'emigrazione).

ROMA.

La scrivente Società « La Veloce e Navigazione italiana a vapore » anonima sedente in Genova, in liquidazione, capitale emesso e versato L. 25,000,000, premesso:

1° che a termini di quanto previsto dalla legge sull'emigrazione per la concessione della patente di vettore di emigranti essa Società costituiva un deposito cauzionale di L. 180,000, rappresentato in oggi dalla polizza n. 2193 emessa in data 24 febbraio 1889 (L. 100,000) e polizza n. 5333, emessa in data 11 settembre 1901 (L. 80,000) dalla Regia intendenza di finanza di Genova (servizio della Cassa depositi e prestiti);

2° che colla messa in liquidazione della Società stessa ed il passaggio alla spett. « Navigazione Italiana » dei vapori iscritti in patente *Bologna* e *Venezuela*, avvenuto rispettivamente il 9 settembre e 16 ottobre 1924, veniva di conseguenza a scadere ogni obbligo per la Società, ivi compreso quello del descritto deposito cauzionale;

Fa istanza all'on. Commissariato dell'emigrazione affinché emetta o promuova la emissione di decreto od altro provvedimento autorizzando lo svincolo e la restituzione alla Società scrivente del deposito cauzionale come sopra costituito.

Nell'attesa la Società si rassegna con osservanza.

Genova, 7 febbraio 1925.

« La Veloce »

Navigazione italiana a vapore:

Il Liquidatore.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda in data 7 febbraio 1925, con la quale la Società « La Veloce - Navigazione italiana a vapore », anonima, con sede a Genova, in liquidazione, chiede lo svincolo della cauzione di L. 180,000, rappresentata dalle due polizze n. 2193 emessa in data 24 febbraio 1889 di L. 100,000 e n. 5333 emessa in data 11 settembre 1901 di L. 80,000, a suo tempo prestata per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 2 settembre 1901, che fissava l'ammontare della cauzione da versarsi

dalla predetta Società in L. 180,000 e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Considerato che la Società « La Veloce - Navigazione italiana a vapore », con sede in Genova, per effetto della messa in liquidazione veniva a trovarsi, con la data 19 agosto 1924, nella condizione di non poter compiere ulteriori operazioni di emigrazione;

Determina :

Art. 1.

La Società « La Veloce - Navigazione italiana a vapore », anonima, con sede in Genova, in liquidazione, dal giorno 29 agosto 1924, ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 180,000 versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico, sopra citato, e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge, e senza responsabilità del Ministro per gli affari esteri e del Commissario generale dell'emigrazione alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Società « La Veloce », anonima, in liquidazione, con sede in Genova.

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato, in tempo, avviso, dagli interessati stessi che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società « La Veloce », sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale*, nel *Bollettino* del Commissariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, addì 25 maggio 1925.

DE MICHELIS.

Chiarimenti per l'applicazione dei DD. MM. circa il trattamento dei RR. Commissari a bordo.

Con i decreti 1° luglio 1924 e 5 agosto 1925 registrati alla Corte dei Conti, (pubblicati nel *Bollettino* di novembre u. s., pag. 1192 e segg.) S. E. il Ministro degli Affari Esteri ha emanato le norme per disciplinare il trattamento dei RR. Commissari a bordo, in conformità del R. D. 23 settembre 1923, n. 2130.

Tali decreti debbono andare in vigore a partire dal 1° gennaio 1926 e sarà compito del R. Ispettore del porto e della Commissione di visita preliminarmente il controllare e riferire circa la loro prima applicazione, che sarà fatta in relazione alle nostre possibilità. Essi non fanno, in gran parte, che confermare ciò che l'esperienza ha introdotto e prevengono i casi, non frequenti per verità, in cui al funzionario governativo non furono usati tutti i riguardi dovuti alla sua missione e al suo grado.

Poche parole di spiegazione saranno perciò necessarie. L'art. 5 contiene una provvidenza reclamata ripetutamente dai RR. Commissari i quali, sia per angustia della cabina, sia per non ingombrare i locali di classe, sono costretti, il più delle volte, a interrogare o ricevere gli emigranti, con disagio loro e degli altri, nell'ambulatorio, nell'ospedale, o in qualche angolo di locale dei ponti inferiori. Si deve intendere che questi Uffici *devono essere nello spazio riservato agli emigranti*.

In ogni modo per i piroscafi in servizio la Commissione di visita può così per l'Ufficio come per la cabina proporre ragionevoli temperamenti al Commissariato Generale che li esaminerà con la dovuta attenzione. Non sarebbe invece possibile che il R. Commissario adempia con la dovuta ampiezza al suo compito senza il materiale di consultazione di cui all'allegato del Decreto 1° luglio 1924.

Ciascun vettore prenderà gli accordi del caso col R. Ispettore d'emigrazione del porto d'armamento, il quale ne riferirà al Commissariato Generale.

Nel frattempo i Sigg. Vettori potrebbero munire l'Ufficio del R. Commissario del Dizionario dei Comuni del Regno, del Codice e del Regolamento per la Marina Mercantile, dell'Indicatore ferroviario (per il Nord o Sud America), della Carta e Vocabolario (per il Nord e Sud America) secondo la linea percorsa. Questo Commissariato Generale farà pervenire un certo numero di sue collezioni ai dipendenti Ispettorati per la distribuzione ai piroscafi.

I Sigg. Vettori provvederanno a far mettere le quattro tabelle di cui all'art. 9 del Decreto 1° luglio e 3 del Decreto 5 agosto. Queste tabelle, con fondo verniciato, avranno le dimensioni almeno di

un foglio di carta protocollo aperto. Il R. Commissario dovrà sempre contemporaneamente comunicare al Comandante del piroscalo il testo dell'avviso agli emigranti.

Gli avvisi relativi alla presenza del R. Commissario a bordo potranno essere in ferro smaltato o in metallo a rilievo, o a stampa (e in questo caso chiusi in cornice) in modo insomma che non possano venire imbrattati nè stracciati.

Per l'adempimento dell'art. 11 le Compagnie faranno le opportune notificazioni ai propri Direttori Sanitari di bordo. Nessun modulo è prescritto. Basterà che il foglio porti ben visibile nell'instestazione il nome del piroscalo e della Compagnia, il viaggio e le date di questo.

L'assistente di cui all'art. 10 verrà assegnato al R. Commissario quando il Commissariato per notizie avute reputi indispensabile fornirgli questo aiuto. L'indicazione della persona dell'assistente e la sua destinazione verranno fatte al R. Commissario e alle Compagnie per mezzo del R. Ispettore del porto.

S'intende che il Commissariato Generale si riserva la facoltà di imbarcare soltanto l'aiuto o l'assistente quando la sua presenza fosse considerata sufficiente. Nessuna diaria compete all'assistente od aiuto quando accompagna il R. Commissario.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1925, N. 75.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei Porti d'imbarco.**Ai RR. Servizi dell'emigrazione nei principali posti verso le frontiere di terra.*

OGGETTO

Richieste di fondi e mandati di anticipazione.

Questo Commissariato Generale ha dovuto rilevare che talvolta giungono con ritardo o addirittura non pervengono le richieste da parte degli Uffici dipendenti di nuovi fondi per provvedere ai vari servizi dell'emigrazione; cosicchè essi non si trovano poi in grado di far fronte alle ulteriori spese al momento opportuno. In tale situazione, gli Uffici predetti sollecitano ripetutamente con lettere e telegrammi l'Amministrazione Centrale per l'invio immediato di fondi, senza tener conto del tempo indispensabile (dai 15 ai 20 giorni almeno) perchè i mandati di anticipazione e a disposizione siano esigibili presso le locali RR. Tesorerie.

Ad evitare che ciò si ripeta per l'avvenire raccomando alla S. V. di provvedere perchè le richieste di fondi pervengano a questo Commissariato Generale con conveniente anticipazione con l'indicazione precisa della somma già spesa dall'inizio dell'esercizio finanziario e di quella occorrente a seconda dei presumibili bisogni del servizio per il trimestre successivo.

Quando le richieste dei fondi siano fatte verso la fine dell'esercizio finanziario esse dovranno essere commisurate alle esigenze del servizio a tutto il 30 giugno.

Si ricorda infine che i mandati di anticipazione e a disposizione non possono eccedere il limite normale di lire 30.000, giusta quanto è stabilito dall'art. 128 del Regolamento di contabilità per la gestione del Fondo per l'emigrazione. Occorre pertanto astenersi dal pagare con detti mandati le spese di notevole entità alle quali sia agevole provvedere con ordinativi diretti a favore degli interessati. In questi casi dovranno con ogni sollecitudine essere trasmessi a questo Commissariato Generale i titoli o i documenti comprovanti il diritto dei creditori, in base ai quali saranno emessi i relativi mandati ordinari.

Rimango in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

— DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1925, N. 76.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Contabilità delle spese per i Corsi professionali degli emigranti.

Quest'Ufficio ha avuto occasione di rilevare che i Signori Delegati Provinciali dell'emigrazione non sempre trasmettono i rendiconti delle spese sostenute per i Corsi professionali per emigranti sugli appositi moduli in uso per le spese d'ufficio e per tutte le altre somme fornite in anticipazione ai funzionari dipendenti per provvedere ai vari servizi. Si è rilevato inoltre che i rendiconti stessi vengono trasmessi in modo saltuario e non a periodi fissi (mensili, bimestrali o trimestrali) a seconda della entità delle spese.

Essendo necessario regolare in modo uniforme tale servizio, si prega la S. V. di compilare i rendiconti delle spese, qualunque ne sia l'oggetto, sempre sui moduli denominati « *rendiconti delle anticipazioni* » che vengono forniti da questo Commissariato Generale dietro richiesta degli Uffici dipendenti. I rendiconti stessi dovranno essere trasmessi mensilmente per le spese di qualche rilievo o a periodi un po' più lunghi (bimestrali o trimestrali) o anche alla fine dei Corsi, se trattasi di spese limitate. Si avrà anche cura di richiamare sui rendiconti, come è richiesto nella prima pagina dei moduli, l'importo delle anticipazioni avute e delle spese precedentemente sostenute perchè le contabilità riferibili allo stesso esercizio finanziario abbiano il necessario collegamento.

Si avverte poi che i rendiconti predetti devono essere inviati con lettere separate nelle quali non si faccia cenno ad alcun altro argomento che non sia strettamente contabile.

È anche opportuno che le richieste di fondi siano separate, affinchè si possa provvedervi più prontamente. A tale proposito si ricorda che esse devono essere fatte con conveniente anticipazione tenendo conto del tempo indispensabile (dai 15 ai 20 giorni almeno) perchè i mandati di anticipazione siano esigibili presso le locali R.R. Tesorerie.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 NOVEMBRE 1925, N. 77.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Rapporti con le Autorità.

Ho avuto più volte occasione di rilevare che alcuni Delegati Provinciali, eccedendo dai limiti del mandato loro affidato, ri-

volgono direttamente alle Autorità politiche circondariali rilievi intorno ad irregolarità da loro constatate nel servizio « passaporti ».

Mentre richiamo, pertanto, l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni in proposito contenute nella circolare N. 10 del 1924, circa i limiti delle attribuzioni conferite ai Delegati Provinciali, significativo altresì che in simili circostanze tale compito spetta esclusivamente a questo Commissariato Generale.

Mi accusino ricevuta della presente dando assicurazione. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 28 NOVEMBRE 1923, N. 82.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Arruolamento di operai per l'Estero.

Accade sovente che Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione, essendo incaricati da questo Commissariato Generale di procedere ad arruolamenti di operai per conto di Ditte straniere, si mettano in diretta corrispondenza con esse per le modalità dell'arruolamento e accettino di reclutare gli operai su designazione dei nominativi da parte dei convogliatori delle Ditte stesse.

Siffatta procedura non può assolutamente ammettersi, perchè spetta solo a questo Ufficio Centrale il compito di definire direttamente con i datori di lavoro stranieri le particolarità del contratto di lavoro.

Altro inconveniente da eliminare è quello che « convogliatori » di Imprese straniere, i quali, come si sa, hanno l'unico e preciso incarico *di accompagnare gli operai già ingaggiati dall'Italia alla località di lavoro all'estero*, si tramutino in veri e propri arruolatori di nostra mano d'opera con il beneplacito o con l'acquiescenza degli Uffici e dei Delegati. Sono, invece, questi ultimi che devono procedere al reclutamento dei lavoratori disposti ad accettare le condizioni offerte, nei modi più volte enunciati.

Mi si diano formali, precise e serie assicurazioni. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1925, N. 84.

Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure.
e per conoscenza :

Alla R. Legazione d'Italia a Kabul

Ai RR. Ispettori e Uffici dell'emigrazione

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione

Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

OGGETTO

Emigrazione e passaporti per l'Afghanistan.

Date le incerte condizioni del mercato di lavoro nell'Afghanistan, prego le SS. LL. di non rilasciare passaporti ai nostri emigranti diretti in detto Stato se gli stessi non siano muniti di un regolare contratto di lavoro o di un atto di chiamata, vistato, con parere favorevole, dalla Regia Legazione d'Italia a Kabul e da questo Commissariato Generale dell'emigrazione.

Prego accusare ricevuta della presente. --- DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1925, N. 87.

A tutti gli Uffici dipendenti.

OGGETTO

Commendatizie.

Accade non di rado che alti funzionari di Amministrazioni Centrali e di Enti pubblici o personalità politiche, dopo avere qui ufficialmente sollecitato la definizione di determinate questioni di servizio, ritengano opportuno il loro personale diretto intervento presso i funzionari - preposti alla direzione degli Uffici dipendenti nei porti o alle stazioni di transito e di confine - ai quali persino richiedono dettagliati rapporti o sollecite notizie telegrafiche o telefoniche circa l'azione esplicata o i provvedimenti disposti.

Il dipendente Ufficio, per il colmo dell'assurdo, si limita poi a comunicare « per notizia » al Commissariato Generale copia della corrispondenza intercorsa con le predette Autorità od Amministrazioni.

Allo scopo di evitare il ripetersi di inconvenienti che con siffatta procedura si verificano, dispongo che d'ora innanzi tutte le comunicazioni sopra accennate si svolgano *esclusivamente pel tramite di questo Ufficio Centrale*, al quale pertanto dovranno venire trasmesse o comunicate sollecitamente per l'ulteriore seguito com-

mendatizie di qualsiasi genere, o sollecitazioni sia pure telefoniche, insieme con tutte quelle informazioni che possono essere utili per dimostrare il premuroso intervento del Commissariato Generale in favore degli emigranti.

Mi si dia assicurazione precisa. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1925, N. 88.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Delegati Provinciali dell'Emigrazione.

Risulta che alcuni Delegati Provinciali frequentemente si assentano dalla sede, dove hanno l'obbligo di risiedere per recarsi fuori della circoscrizione loro assegnata senza aver chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da questo Ufficio Centrale.

Intendo che l'inconveniente non abbia più a ripetersi ed avverto che sarei altrimenti obbligato ad adottare misure spiacevoli ed irrevocabili.

Debbo inoltre lamentare che qualche Delegato, esorbitando dalle sue normali attribuzioni, non curi sufficientemente quanto rientra nell'ambito della sua ben precisata competenza per seguire anche fuori della propria circoscrizione iniziative affini con la nostra azione di tutela e di assistenza, in quanto si occupano dei lavoratori nel Regno.

Per assicurare ai nostri servizi la necessaria efficienza *dispongo che i Delegati Provinciali si dedichino esclusivamente alle mansioni del loro ufficio e che pertanto si astengano dal seguire iniziative che non siano promosse da questa Amministrazione. In caso di impossibilità si dimettano e facciano un'altra professione.*

Mi si dia assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 12 DICEMBRE 1925, N. 90.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Sezione italiana dell'"American Legion"

È stata da qualche tempo costituita una Sezione italiana dell'American Legion, organizzazione che ha per iscopo di tutelare gli interessi di tutti coloro, senza distinzione di nazionalità, che abbiano servito nell'esercito degli Stati Uniti durante la guerra, e dei parenti di militari di quell'esercito morti in guerra. Essa si occupa, fra l'altro, di promuovere disposizioni legislative che faci-

litino l'ammissione negli Stati Uniti dei predetti ex-militari e delle loro famiglie.

Qualora si presentassero alla S. V. cittadini italiani nelle condizioni su esposte per pratiche relative a pensioni di guerra o permessi di riemigrare negli Stati Uniti, Ella li può indirizzare all'American Legion (Sezione Italiana) presso l'Associazione Nazionale dei Combattenti, 4 Via degli Astalli — Roma.

Occorre però che gli ex-militari siano muniti del documento « Honorable Discharge » e che non si tratti di questioni di competenza specifica di questo Commissariato; in questo ultimo caso la S. V. continuerà a riferire al Commissariato stesso, come per il passato. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 14 DICEMBRE 1925, N. 91.

Ai RR. Consoli d'Italia all'estero.

OGGETTO

Elenchi rimpatriati indigenti

Ho avuto da rilevare, pur dopo la mia circolare dell'1 maggio 1925, n. 39, che da alcuni RR. Consolati continuano a pervenire a questo Commissariato con molto ritardo gli elenchi nominativi dei rimpatriati indigenti; anzi, qualche Consolato si attiene sempre alla consuetudine di inviare elenchi trimestrali. Tale non certo lodevole ritardo ha l'effetto di frustrare lo scopo della circolare predetta, che è quello di garantire all'Eraio il rimborso di somme complessivamente non trascurabili, spese e frequentemente anticipate per rimpatriare gli indigenti. Infatti, quando non si conoscono tempestivamente gli estremi del rimpatrio gratuito, torna impossibile far valere nei confronti dei rimpatriati l'unica sanzione esperibile quel'è il divieto di rilasciare un nuovo passaporto per l'estero.

Prego, pertanto, le SS. LL. di comunicarmi caso per caso i nomi degli indigenti cui si accorda il rimpatrio gratuito o di rimettermi con la massima sollecitudine l'obbligazione che ciascuno di essi rilascia per il rimborso all'Eraio delle somme anticipate. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1925, N. 92.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

OGGETTO

Circa passaporti.

Con parziale richiamo alla Circolare n. 14 del 7 marzo 1921, prego la S. V. di dare disposizioni perchè entro il mese di gennaio

1926 mi siano inviate *in quadruplica* anzichè *in triplice* copia gli esemplari delle firme di tutti i funzionari che sono autorizzati a firmare passaporti nonchè altrettante copie degli esemplari delle impronte dei timbri usati dai relativi Uffici.

Questi esemplari di firme e di impronte di timbri dovranno prima della fine del mese di gennaio essere da questo Commissariato distribuiti ai RR. Ispettori dei porti d'imbarco allo scopo di facilitare i necessari accertamenti per reprimere espatri con falsi documenti.

Rinnovo poi la preghiera d'inviare, nel caso di sostituzione e traslochi, gli esemplari delle firme dei nuovi funzionari autorizzati a firmare.

Gradirò assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1925, N. 93.

Ai RR. Uffici dell'emigrazione

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno
e per conoscenza :

Al R. Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia —
50 Rue de Varenne, PARIGI

Al R. Servizio dell'emigrazione italiana per il Belgio — 39, Rue
d'Arlon, BRUXELLES.

OGGETTO

**Mancato arrivo di operai alle località
di lavoro all'estero.**

**Avvertimenti e consigli ai lavoratori
reclutati per le imprese straniere.**

Viene constatata e va purtroppo largamente diffondendosi nei nostri operai, reclutati per le Imprese straniere e in ispecial modo per le miniere di ferro e di carbone della Francia e del Belgio, la pessima abitudine di non raggiungere le località di lavoro, una volta varcata la frontiera, di dirigersi altrove e, peggio ancora, di andare peregrinando all'estero in cerca di altro collocamento.

Anche di recente sono stati sorpresi vagando nelle regioni del Sud-Ovest della Francia, alla ricerca di collocamenti agricoli, numerosi nostri operai che erano stati reclutati invece per le miniere del Belgio e del Lussemburgo.

A parte la considerazione che gli operai i quali accettano spontaneamente le condizioni contrattuali offerte dalle Imprese straniere hanno l'obbligo di rispettare l'impegno assunto raggiungendo le località di lavoro e non servirsi invece del contratto al solo scopo di ottenere il passaporto per l'estero, occorre che le SS. LL. facciano ben presenti ai lavoratori ingaggiati le gravi conseguenze cui vanno incontro cercando occupazione presso altre ditte e in altre località che non siano quelle indicate nel contratto in base al quale venne loro rilasciato il passaporto.

Con l'entrata in vigore, infatti, del nuovo Decreto del Governo francese, in data 9 settembre 1925, che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Francia e con le sorveglianza svolta dalle Autorità belghe sugli operai in cerca di lavoro, è molto difficile che i nostri lavoratori sfuggano al controllo che viene ormai troppo rigorosamente su di essi esercitato, e per conseguenza il sistema dianzi deplorato può condurre i nostri emigranti a peregrinazioni penose, a dure imposizioni e ad essere infine respinti alla frontiera.

Per evitare tutto ciò, ritengo opportuno che le SS. LL., con mezzi idonei, accertino, al momento dell'ingaggio, che gli operai abbiano ferma intenzione di recarsi a lavorare presso le ditte richiedenti e non abbiano in animo, invece, di valersi del contratto al solo scopo di varcare la frontiera.

A ciascun lavoratore aspirante all'arruolamento occorrerà inoltre prospettare le serie conseguenze che possono derivargli dall'inosservanza dell'obbligo di raggiungere la ditta dalla quale ha ricevuto il contratto per farlo riflettere sulla portata della decisione che è libero di prendere.

Prego accusare ricevuta della presente e darmi un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 DICEMBRE 1925, N. 94.

*A tutti i RR. Funzionari di Ruolo del Ministero Esteri
Al Commissariato Generale per la Emigrazione
Al Governo delle Isole dell'Egeo*

OGGETTO

Regio assenso al matrimonio.

Per conoscenza di tutti i Funzionari interessati si riporta qui sotto, in esteso, il testo del R. Decreto-Legge n. 2006 del 23 ottobre 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre corrente :

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

« Sentito il Consiglio dei Ministri ;

« Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto :

« Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

« I funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento.

« Il rifiuto del Regio assentimento è insindacabile.

Art. 2.

« Per l'applicazione del disposto del precedente articolo, il funzionario diplomatico o consolare deve, prima di contrarre il matrimonio, trasmettere al Ministero degli affari esteri la domanda per ottenere il Regio assentimento.

« La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché la cittadinanza della futura sposa e di ciascuno dei di lei genitori.

« Se al matrimonio si opponessero impedimenti, o per ragioni di età, o per vincoli di parentela o di affinità, il funzionario deve dichiararlo esplicitamente, indicando pure la data della domanda presentata all'autorità competente per ottenere la dispensa, giusta il R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 873.

Art. 3.

« Il Ministro per gli affari esteri, raccolte le informazioni, che giudica opportune, promuove il decreto Reale da registrare alla Corte dei conti, per l'assentimento o per il rifiuto di esso.

Art. 4.

« Il funzionario diplomatico o consolare che contrae matrimonio senza aver avuto il Regio assentimento, sarà dispensato dal servizio sulla base della dichiarazione della competente autorità che attesti l'avvenuto matrimonio.

Art. 5.

« Nel caso d'imminente pericolo di vita, se, il funzionario ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assenso, salvo i casi d'impedimento contemplati dal Codice civile.

« Se però il coniuge ritenuto *in extremis* sopravvive il funzionario dovrà nel termine di due mesi dalla celebrazione del matrimonio chiedere la regolarizzazione, ai fini del presente decreto, della sua posizione. Qualora tale regolarizzazione non venga chiesta entro il predetto termine, ovvero sia negata la regolarizzazione

della posizione del funzionario, questo verrà dispensato dal servizio ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

« Le disposizioni del presente decreto saranno applicate anche ai funzionari del Commissariato generale per l'emigrazione destinati all'estero, ai commissari consolari, agli interpreti di prima categoria, al personale del ruolo dei cancellieri all'estero, agli addetti commerciali e ai funzionari civili del Ministero dell'aeronautica che rivestono la carica di addetti aeronautici all'estero.

Art. 7.

« Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Nel dare comunicazione del predetto Regio Decreto ritengo opportuno aggiungere che le pratiche necessarie per il Regio assenso richiedono, normalmente, per il loro pieno espletamento, non meno di due mesi di tempo.

D'ordine del Ministro :

Il Capo di Gabinetto

PAOLUCCI DE' CALBOLI BARONE